

C O M U N E D I A S S E M I N I

Provincia di CAGLIARI

**PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

**TRIENNIO 2014 – 2016**

Il piano triennale per la trasparenza e l'integrità, in attuazione al principio di trasparenza sancito dall'art. 1 del D. Lgs. 14/03/2013 n°33, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del piano triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, alle misure ed agli interventi previsti dal piano di prevenzione della corruzione. A tal fine il programma costituisce di norma una sezione del piano di prevenzione della corruzione.

Il piano, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire il controllo delle fasi del ciclo di gestione della performance, per consentirne il miglioramento e la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dall'amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative, qualitative, delle loro modalità di erogazione e della prevenzione di fenomeni corruttivi.

Alcune fonti normative e di prassi per la stesura del programma: D. Lgs. 33/2013; D. Lgs. 150/2009; delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.), precedenti n°105/2010 della Commissione Indipendente Valutazione Integrità Trasparenza (C.I.V.I.T.), "Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità": contenuto minimo e caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati nel sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione; delibera n°2/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità": informazioni aggiuntive delle linee precedentemente adottate; delibera n°2 del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali all'art. 2, punto 2.3: "... *qualora l'amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta (...) di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati*". D. Lgs. 150/2009 e D.Lgs. 33/2013: accessibilità totale da parte della collettività alle informazioni pubbliche concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di dati ed informazioni indicati nel D. Lgs. 33/2013 e, in parte, disciplinate da altre normative vigenti.

Ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, ha il diritto di accedere al sito dell'Ente direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, chiedere ed ottenere le informazioni che devono essere pubblicate sul sito internet dell'Ente,

favorendosi il controllo ed il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

La pubblicità di dati e notizie concernenti la pubblica amministrazione ed i suoi agenti favorisce il rapporto tra l'amministrazione ed il cittadino.

E' favorito, conseguentemente, il controllo sociale sull'azione amministrativa e promosso il perseguimento degli obiettivi di legalità e di sviluppo della cultura dell'integrità, di buona gestione delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

La struttura organizzativa dell'Ente, comprendente undici posizioni organizzative con i seguenti servizi, secondo l'organizzazione disciplinata dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi:

- 1- finanziario, patrimonio, personale, i.c.t., contratti;
- 2- tributi;
- 3- sportello unico attività produttive, sviluppo economico, ufficio relazioni col pubblico, turismo;
- 4- amministrativo, affari generali;
- 5- archivio, messi, sport, demografici, elettorale;
- 6- educativi, cultura, sociali;
- 7- vigilanza, corpo di polizia locale;
- 8- pianificazione e sostenibilità ambientale, dichiarazione unica autocertificativa attività produttive edilizie, pubblico spettacolo, protezione civile, sportello Europa;
- 9- pianificazione territoriale, edilizia privata e pubblica, vigilanza edilizia, condono;
- 10- lavori pubblici, espropriazioni, patrimonio beni immobili;
- 11- tecnologici, igiene urbana, cimiteriali, cantieri.

Nell'ambito della responsabilità della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 06/11/2012 n°190, sono svolte anche le seguenti funzioni di responsabilità per la trasparenza:

verifica del rispetto, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

assicurazione della completezza, della chiarezza, dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

segnalazione alla giunta, al nucleo di valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

aggiornamento del piano della trasparenza, con previsione di misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione;

controllo dell'attuazione dell'obbligo per la pubblica amministrazione di rendere noti i documenti e contestuale diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare (accesso civico: D.Lgs. 33/2013);

garanzia del flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

verifica e controllo, da parte del nucleo di valutazione, del livello di trasparenza raggiunto dall'Ente, in particolare: verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e integrità (deliberazioni dell'A.N.A.C.; precedenti: CIVIT n°2/2012).

La legge 18 luglio 2009 n°69, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici (art. 32, comma 1 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni): *obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici da parte delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.*

L'iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito prevede la modalità di inserimento dei dati di competenza di ciascun servizio da parte dei relativi referenti, e le procedure automatizzate. La modalità trasversale per l'Ente, consente il coordinamento delle funzioni comunicative, il supporto ai singoli redattori, l'organizzazione d'iniziativa di formazione e aggiornamento, la garanzia e l'integrazione delle attività formative, comunicative e partecipative.

Attraverso le caselle di posta elettronica certificata l'Ente garantisce le modalità operative previste dalle disposizioni di legge e regolamento in materia.

Il Piano della performance, nell'ambito del piano della trasparenza, definisce indicatori, indica il livello atteso e realizzato delle prestazioni, i criteri di monitoraggio, consentendo di conoscere e valutare l'operato della struttura dell'Ente, e la comparabilità dei risultati. Sono oggetto d'approfondimento le connessioni e le interdipendenze tra piano della performance e piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

La sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" è organizzata in sotto sezioni, all'interno delle quali sono inseriti documenti, informazioni, dati (D.Lgs. 33/2013), con i responsabili della pubblicazione.

Ai fini dell'usabilità delle informazioni da parte dei portatori d'interesse, i dati sono pubblicati senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui i relativi documenti contengano dati personali, di vietata e inopportuna diffusione, anche in applicazione del diritto all'oblio: garanzia della non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell'onore di una persona, principalmente precedenti giudiziari (es.: illegittima diffusione di dati circa condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, e relativo tempo di permanenza di pubblicazione).

I dati pubblicati, aventi contenuto tecnico (es.: dati finanziari, tributari) devono essere elaborati in informazioni il cui significato sia chiaro ed accessibile da parte di utenti privi di conoscenze specialistiche.

Il Responsabile della Trasparenza svolge i propri compiti avvalendosi del Servizio Amministrativo ed Affari Generali, in ordine, ad esempio, alla verifica delle autocertificazioni e della trasparenza, con la nomina dei responsabili del procedimento.

Il segretario generale  
Michele Cuccu